

# Consultazione sulla bozza di RTS sul processo di approvazione dei white papers per gli ARTs (token collegati ad attività) emessi da istituti di credito ai sensi dell'art. 17, paragrafo 8, del MiCAR

## *Risposte alla consultazione*

### **Domanda 1 – Valutazione della completezza di un white paper**

#### *Articolo 3: valutazione della completezza di un white paper*

1. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di approvazione di un white paper, l'autorità competente ne valuta la completezza rispetto ai requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1<sup>1</sup>, del MiCAR.
2. Quando il white paper è considerato completo dall'autorità competente conformemente al paragrafo 1, l'autorità competente rilascia al richiedente una conferma di ricevimento del white paper completo per via elettronica, che fissa la data da cui esso è da considerarsi completo.

**EBA:** D1. Siete d'accordo con il periodo di 20 giorni lavorativi per la valutazione di completezza del white paper, ai sensi dell'art. 3?

**ANASF:** Siamo assolutamente d'accordo sul periodo di 20 giorni lavorativi per la valutazione della completezza del white paper sulle cripto-attività: riteniamo che fornire al mercato una scadenza certa per effettuare tali valutazioni sia un segnale molto positivo di efficienza sistemica.

### **Domanda 2 – Richiesta di informazioni mancanti in un white paper**

#### *Articolo 4: richiesta di informazioni mancanti in un white paper*

1. Nel caso in cui l'autorità competente concluda che il white paper non sia completo ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, del MiCAR, l'autorità competente dovrà informare l'istituto di credito, tramite mezzo

---

#### <sup>1</sup> Articolo 19 **Contenuto e forma del white paper per gli ARTs**

1. Un white paper per un ART contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell'allegato II:

- a) informazioni sull'emittente dell'ART;
- b) informazioni sull'ART;
- c) informazioni sull'offerta al pubblico del ART o sulla sua ammissione alla negoziazione;
- d) informazioni su diritti e obblighi connessi all'ART;
- e) informazioni relative alla tecnologia sottostante;
- f) informazioni sui rischi;
- g) informazioni sulla riserva di attività;
- h) informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all'ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere l'ART.

Il white paper include anche l'identità della persona diversa dall'emittente che offre al pubblico o chiede l'ammissione alla negoziazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale ART o chiede la sua ammissione alla negoziazione. Nei casi in cui il white paper non venga redatto dall'emittente, il white paper include anche l'identità della persona che lo ha redatto e il motivo per cui tale specifica persona lo ha redatto.

---

elettronico, delle informazioni mancanti e dovrà definire una scadenza entro la quale l'ente creditizio dovrà fornire le informazioni mancanti.

2. La scadenza di cui al paragrafo 1 non dovrà eccedere i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta dell'autorità competente. Prima del raggiungimento della scadenza, il periodo ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1 sarà sospeso. Qualsiasi ulteriore richiesta da parte delle autorità competenti di completamento o chiarimento delle informazioni per la valutazione ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1 dovrà essere a loro discrezione, ma non dovrà risultare in una sospensione del periodo ivi fissato.

3. A seguito di qualsiasi richiesta da parte dell'autorità competente a cui fa riferimento il paragrafo 1, l'istituto di credito dovrà trasmettere un white paper rivisto all'autorità competente entro la scadenza sancita dalla richiesta. L'invio dell'ente creditizio dovrà includere:

a) il white paper rivisto, in una versione "in bella copia";

b) il white paper rivisto, in una versione in cui vengono mostrate tutte le modifiche in maniera chiara, evidenziando tutte le nuove informazioni aggiuntive rispetto alla versione originale trasmessa ai sensi dell'art. 1;

c) una spiegazione riguardante come le informazioni aggiuntive, contenute nella versione di cui al punto b), vadano incontro alla richiesta dell'autorità competente (ai sensi del paragrafo 1) di fornire le informazioni mancanti.

**EBA:** D2. Siete d'accordo con le disposizioni, contenute nell'art. 4, relative alla richiesta delle informazioni mancanti del white paper, incluso il periodo di 20 giorni lavorativi massimi per la scadenza del periodo utile per fornire tali informazioni?

**ANASF:** Siamo assolutamente d'accordo sulle regole riguardanti la richiesta di informazioni mancanti nel white paper, compreso il periodo di 20 giorni lavorativi per fornire le informazioni mancanti: come affermato in precedenza, riteniamo che sia un segnale molto positivo di efficienza sistemica.

### **Domanda 3 – Valutazione del white paper in assenza del parere della BCE o di un'altra banca centrale**

#### *Articolo 6: valutazione del white paper in assenza del parere della BCE o di un'altra banca centrale*

Nel caso in cui la BCE e, ove applicabile, una banca centrale ai sensi dell'art. 17 paragrafo 5, primo sottoparagrafo, del MiCAR, non trasmettessero il proprio parere all'autorità competente entro il periodo di 20 giorni lavorativi sancito nell'art. 17, paragrafo 5, secondo sottoparagrafo<sup>2</sup>, del MiCAR, l'autorità competente potrà considerare ciò come una indicazione che non vi è alcun parere negativo sulla base dei rischi posti alla regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, della trasmissione della politica monetaria o della sovranità monetaria ai sensi dell'art. 17, paragrafo 5, terzo sottoparagrafo<sup>3</sup>, del MiCAR.

**EBA:** D3. Siete d'accordo con la disposizione, contenuta nell'art. 6, che prevede che, quando la BCE o, ove applicabile, un'altra banca centrale, non trasmettessero un parere all'autorità competente entro la scadenza definita, quest'ultima possa considerare ciò come una indicazione del fatto che non vi sia alcun parere negativo per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, di trasmissione della politica monetaria o di sovranità monetaria?

---

<sup>2</sup> La BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete, un parere sulle informazioni e lo trasmettono all'autorità competente.

<sup>3</sup> L'autorità competente esige che l'ente creditizio non offra al pubblico e non chieda l'ammissione alla negoziazione del token collegato ad attività nei casi in cui la BCE o, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma, esprima un parere negativo per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, di trasmissione della politica monetaria o di sovranità monetaria.

---

---

ANASF: Siamo d'accordo con la norma contenuta nell'articolo 6. Riteniamo che anche questa disposizione porti ad un miglioramento dell'efficienza sistemica.

#### **Domanda 4 – Richiesta di modifiche di un white paper**

##### *Articolo 7: richiesta di modifiche di un white paper*

A seguito di un parere positivo da parte della BCE e, ove applicabile, di una banca centrale ai sensi dell'art. 17 paragrafo 5, primo sottoparagrafo, del MiCAR, o a seguito del termine del periodo di 20 giorni lavorativi indicato all'art. 17, paragrafo 5, secondo sottoparagrafo, del MiCAR nel caso in cui non sia pervenuto alcun parere all'autorità competente, e nel contesto del riesame sostanziale del white paper da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 19 del MiCAR, tale autorità può presentare all'ente creditizio una richiesta di modifica del white paper. Questa dovrà debitamente informare l'istituto di credito a mezzo elettronico e dovrà fissare una scadenza entro la quale l'ente creditizio dovrà fornire il white paper modificato. L'autorità competente dovrà informare l'istituto di credito entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla trasmissione del parere positivo da parte della BCE e, ove applicabile, di una banca centrale ai sensi dell'art. 17 paragrafo 5, primo sottoparagrafo, del MiCAR, o a seguito del termine del periodo di 20 giorni lavorativi indicato all'art. 17, paragrafo 5, secondo sottoparagrafo, del MiCAR nel caso in cui non sia pervenuto alcun parere all'autorità competente.

2. La scadenza per fornire il white paper rivisto come richiesto dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 1 non dovrà eccedere i 10 giorni lavorativi successivi all'emissione della richiesta di modifica da parte dell'autorità competente.

3. A seguito di una qualsiasi richiesta da parte dell'autorità competente ai sensi del paragrafo 1, l'istituto di credito dovrà trasmettere il white paper modificato all'autorità competente entro il termine stabilito nella richiesta. L'ente creditizio dovrà includere nella richiesta i seguenti elementi:

- a) il white paper rivisto, in una versione "in bella copia";
- b) il white paper rivisto, in una versione in cui vengono mostrate tutte le modifiche in maniera chiara, evidenziando tutte le nuove informazioni aggiuntive rispetto alla versione originale trasmessa o ai sensi dell'art. 1 o, nel caso in cui fossero state richieste informazioni aggiuntive dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4;
- c) una spiegazione riguardante come le informazioni, contenute nella versione di cui al punto b), vadano incontro alla richiesta dell'autorità competente, ai sensi del paragrafo 1, di apportare modifiche sostanziali al white paper.

EBA: D4. Siete d'accordo con la possibilità che, nel contesto di una revisione sostanziale di un white paper, l'autorità competente possa richiedere delle modifiche al white paper, e le disposizioni all'art. 7 che regolamentano tale richiesta?

ANASF: Concordiamo con la possibilità che, nel contesto della revisione sostanziale del white paper sulle cripto-attività, l'autorità competente possa richiedere modifiche nella forma disciplinata dall'articolo 7. Tuttavia, riteniamo che il termine per la presentazione del white paper aggiornato sulle cripto-attività richiesto dall'autorità competente (paragrafo 2) non debba superare i 20 giorni lavorativi (anziché 10 giorni lavorativi) successivi all'emissione della richiesta di modifica da parte dell'autorità competente. Questo al fine di allineare la scadenza in oggetto alle precedenti scadenze di 20 giorni lavorativi incluse nell'RTS.